

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

**SERVIZIO DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI CON EQUIPAGGIO PER ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO IN ACQUE MARINO COSTIERE AI FINI DELLA REVISIONE DEL PIANO DI
GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE SICILIANA**

PAC SALVAGUARDIA

CUP E69D15001520001

PREMESSE

Tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA) e il Dipartimento Regionale della Regione Siciliana delle Acque e dei Rifiuti è stata stipulata una Convenzione ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato della qualità delle acque sotterranee, superficiali interne, superficiali marino-costiere ai fini della revisione del Piano di gestione del Distretto Idrografico della regione Siciliana.

Con DDG n. 23 del 22/01/2016 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DAR) ha approvato e finanziato le attività di cui alla Convenzione.

Ai fini di ottemperare alle attività di propria competenza nell'ambito della Convenzione citata, l'Agenzia deve affidare un servizio di noleggio imbarcazioni con equipaggio.

Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione DAR Dott. Vincenzo Infantino.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio comprende il noleggio di imbarcazioni con equipaggio per attività di monitoraggio in acque marino costiere ai fini della revisione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Regione Sicilia.

Il servizio comprende l'equipaggio addetto all'imbarcazione, mentre il personale tecnico incaricato del campionamento e misura nel tratto di mare siciliano interessato, sarà messo a disposizione dall'Agenzia.

Il servizio é comprensivo di tutte le spese che l'appaltatore dovrà sostenere quali, a titolo di esempio: carburante, manutenzione, ormeggi, guasti, rimorchi, etc.

Il Servizio, della durata di un anno, deve essere erogato in un massimo di 90 giornate lavorative - per giornata lavorativa si intende il tempo necessario all'espletamento delle sole attività tecniche previste dalle campagne di cui agli allegati della citata convenzione ARPA-DAR che saranno svolte secondo le esigenze della Struttura di ARPA Sicilia preposta allo svolgimento di tali attività.

Seguendo i calendari di massima che saranno pattuiti all'inizio dell'attività con la ST3, le singole uscite saranno concordate, a mezzo fax o mail, tra i responsabili di Arpa e l'appaltatore di volta in volta, tenendo conto delle condizioni meteorologiche o di altri impedimenti non imputabili all'appaltatore.

L'imbarcazione deve essere regolarmente iscritta nei registri (pesca o conto terzi) di una delle Capitanerie di Porto Italiane, deve essere in possesso dei requisiti tecnici indispensabili per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti assegnati e funzionali allo svolgimento dell'attività di monitoraggio nonché avere un equipaggio di comprovata pluriennale esperienza.

Il natante deve essere equipaggiato, secondo le normative vigenti, nonché con tutte le attrezzature nautiche e di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni di monitoraggio.

Il natante deve essere disponibile, ormeggiato al porto che verrà indicato, un giorno prima della data di inizio della campagna per consentire l'imbarco del materiale e del personale di ARPA Sicilia.

L'imbarcazione a noleggio deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- lunghezza f.t. compresa fra 10,0 e 15,0 metri e pescaggio massimo di 3,0 metri;
- possibilità di imbarco fino ad un massimo di n. 4 unità di personale tecnico di ARPA Sicilia;
- ampia area di lavoro, in zona poppiera, della superficie minima di mq 10 per la movimentazione delle apparecchiature oceanografiche e lo svolgimento delle attività preliminari a bordo;
- area di lavoro interna, dotata di piano di lavoro di superficie pari a circa 1 mq e prossima a livello con rubinetto acqua dolce;
- Ulteriore area di lavoro interna, dotata di piano di lavoro di superficie pari a circa 1 mq per l'alloggiamento asciutto di apparecchiature elettroniche;

deve inoltre essere dotata di:

- verricello salpacavi per un carico minimo di kg 150;
- tender/gommone per eseguire attività di osservazione su fondali ridotti in prossimità della costa;
- sistema di posizionamento GPS con cartografico per Georeferenziazione;
- generatore e prese di corrente alternata 230V – 50Hz per l'alimentazione della strumentazione scientifica che sarà imbarcata;
- pompa acqua di mare con possibilità di distribuzione della stessa per l'utilizzo da parte degli operatori;
- pompa acqua dolce con possibilità di distribuzione della stessa per l'utilizzo da parte degli operatori;
- Frigorifero/i con una capienza complessiva non inferiore a lt 100;
- congelatore/i con una capienza complessiva non inferiore a lt 50.

L'equipaggio

- In numero minimo utile a garantire lo svolgimento delle attività con gli standard di sicurezza e navigazione previsti dalle vigenti normative relative alla specifica navigazione da effettuare e comunque non inferiore alle 2 unità.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di 12 mesi dalla data di accettazione della lettera contratto.

ART. 3 VALORE DELL'APPALTO

L'appalto rientra nei contratti di forniture sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 180.000,00 IVA esclusa, ed è suddiviso in lotti come di seguito riportato:

Lotto n. 1: Servizio di noleggio di un'imbarcazione da utilizzare nel tratto di mare compreso tra Capo Peloro e Porto Palo di Capo Passero

Codice CIG: 6884431C2C

Valore del lotto € 100.000,00 oltre IVA

Esente da contributi ANAC

Lotto n. 2: Servizio di noleggio di un'imbarcazione da utilizzare nel tratto di mare compreso tra Porto Palo di Capo Passero e Licata

Codice CIG: 688445934A

Valore del lotto € 80.000,00 oltre IVA

Esente da contributi ANAC

ART. 4 FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato con i fondi di bilancio di ARPA Sicilia attraverso le somme che saranno all'uopo erogate dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti della Regione Siciliana, per le attività finalizzate monitoraggio delle acque.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso sarà effettuato, previa emissione delle attestazioni di regolare fornitura da parte dei referenti, vistati e certificati dal Responsabile del Procedimento, e dopo la presentazione della relativa **fattura elettronica** emessa in conformità alle vigenti norme in materia.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSSDZ

NOME DELL'UFFICIO: Uff_eFatturaPA

I pagamenti delle fatture, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso, saranno effettuati entro 30 gg. al termine della procedura sopra descritta.

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" via San Lorenzo n. 312/G – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare il CIG relativo al lotto di riferimento, il CUP e il numero di conto corrente dedicato, gli estremi della lettera contratto e il numero di conto corrente dedicato.

L'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

Il canone di noleggio sarà corrisposto in 6 quote bimestrali posticipate.

ART. 6 VERIFICHE E PENALI

Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto verificherà la regolare esecuzione dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Qualora rilevasse il verificarsi di ritardo nel rendere disponibile il natante nel periodo stabilito dal calendario di massima, applicherà una penale pari all'1‰ del canone (al netto delle imposte) per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta.

Qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, escluso sequestro, le penalità di cui sopra non si applicano.

In tal caso, l'appaltatore dovrà effettuare specifica comunicazione all'Agenzia entro due giorni dal verificarsi dell'evento e fornire la necessaria documentazione.

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione del natante nel registro navale, in caso di sequestro del natante stesso da parte delle Autorità di paesi rivieraschi, l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione un'altra unità con le stesse caratteristiche di quelle descritte all'art. 1 del presente capitolato.

Ove ciò non si verificasse entro 10 gg. naturali dalla prevista data d'inizio della campagna, verrà applicata una penale pari all'1‰ del canone (al netto delle imposte) per ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che diano luogo all'applicazione delle penali, nei casi previsti dal presente articolo, saranno contestati dall'Amministrazione appaltante all'appaltatore mediante comunicazione con lettera raccomandata A.R. restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'appaltatore potrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione e nelle stesse modalità.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia stata data oltre il termine previsto, saranno applicate le penali, come sopra indicato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione appaltante non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non si ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiungesse il 10% del prezzo di aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incassare la cauzione, con le conseguenze di cui al successivo art. 16.

ART. 7 OBBLIGHI E VINCOLI PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'ARPA Sicilia per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'ARPA Sicilia sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'ARPA Sicilia del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi contrattuali o alle direttive impartite dall'Amministrazione.

L'Appaltatore non avrà diritto ad indennizzi di alcun genere per qualsiasi danno possa derivare dagli impianti o per danneggiamento o perdita dell'equipaggiamento, dovuti a negligenza oppure ad incuria, ovvero ad inabilità propria o dell'equipaggio, oppure per impiego adatto di attrezzature non idonee.

Resta stabilito che l'Agenzia sarà in nessun caso responsabile nei confronti dell'equipaggio, del natante e nei confronti di terzi in conseguenza di qualsivoglia evento, danno o avaria, incluso il sequestro del natante o delle attrezzature da parte delle autorità marittime anche di altri Paesi.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli incaricati dell'esecuzione del servizio e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

Tutte le attrezzature ad uso personale, i DPI e gli abbigliamento da lavoro sono a carico dell'esecutore.

Tutte le attività dovranno essere eseguite in ottemperanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e in accordo con quanto previsto dal DUVRI.

Prima della stipula del contratto verrà redatto uno specifico DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) in collaborazione tra l'appaltatore, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di ARPA e l'armatore delle imbarcazioni di ARPA.

ART. 8 ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Per l'adempimento delle attività, l'Amministrazione appaltante accrediterà gli operatori presso i propri uffici, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto del servizio.

L'assicurazione delle attrezzature scientifiche di proprietà dell'Amministrazione sarà predisposta dall'Agenzia.

Tutte le attrezzature ad uso del personale ARPA, i DPI e gli abbigliamento da lavoro sono a carico dell'Agenzia.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione chiederà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del codice degli appalti, l'invio della cauzione definitiva.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La cauzione deve avere validità di un anno e sarà svincolata con la restituzione all'appaltatore del documento in originale, una volta effettuata la verifica finale sulla prestazione, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità reso secondo le norme di legge.

Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Agenzia, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento attestante la positiva verifica di conformità della fornitura.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato ad ARPA Sicilia.

ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del codice degli appalti, l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni del contratto che non può essere ceduto.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui al citato articolo.

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore deve fornire all'Amministrazione i dati necessari (numero di conto corrente dedicato, persone abilitate ad operarvi) e assumersi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 12 VARIAZIONI DEL CONTRATTO

In tema di revisione dei prezzi, l'importo del canone resterà immutato per l'intera durata contrattuale, ad eccezione del caso in cui aumenti il costo del lavoro determinato da modifiche normative a livello nazionale.

E' esclusa in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1467 comma primo del Codice Civile.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati, di qualunque genere, di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, vengano considerati come riservati.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Una comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., i dati personali raccolti saranno trattati da ARPA Sicilia e non saranno comunicati a terzi; saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale conseguente con l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'interessato può far valere, nei confronti di ARPA Sicilia, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/ 2003 è il Direttore Generale pro tempore di ARPA Sicilia.

ART. 15 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4^{ter}, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi di inadempimento totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente da causa di forza maggiore, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicare all'appaltatore con raccomandata A.R.

L'Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dall'art. 108 del codice degli appalti:

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della parte della fornitura già eseguita regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c., si considera assolta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dall'appaltatore.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Agenzia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno; ha altresì diritto al risarcimento, da parte dell'appaltatore, dell'eventuale maggior costo affrontato per garantire la continuità della prestazione; ha inoltre la facoltà di far subentrare nel contratto il concorrente classificatosi secondo nella graduatoria definitiva di gara.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti consentiti dalla normativa;
- b) in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

ART. 17 SOSPENSIONE

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'appaltatore, dandone comunicazione scritta allo stesso.

ART. 18 FORO COMPETENTE

E' espressamente escluso l'intervento arbitrale e per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Palermo.

ART. 19
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica